



Staff 50-18-91

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale 18 per i Lavori pubblici e la Protezione Civile  
Staff 91 - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione  
tecnico-amm.va dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti

- in caso di documento emanato in formato CARTACEO -  
questo spazio viene utilizzato per l'apposizione dell'etichetta di protocollo  
- in caso di documento emanato in formato DIGITALE -  
il numero di registrazione di protocollo, se non è presente nei margini di questo foglio, può essere  
rilevato:  
(per i destinatari che non appartengono all'Amministrazione regionale) nel testo della pec ricevuta  
(per i destinatari che appartengono all'Amministrazione regionale)  
nel protocollo web, da cui il presente documento può essere scaricato, nonché – se è stato ricevuto in  
una casella email o pec, – nel testo della pec ricevuta

Alle Unità Operative Dirigenziali del  
Genio Civile, presidio di  
protezione civile:

- (501803) Avellino
- (501804) Benevento
- (501805) Caserta
- (501806) Napoli
- (501807) Salerno
- (501808) Ariano Irpino

p.c. alla Direzione Generale

agli Ordini e Collegi Prof.li Tecnici  
presenti sul territorio regionale  
(in visione tra gli atti di cui è disposta la pubblicazione  
ex art.12, co.1, del D.Lgs.33/2013 – come comunicato  
con Circolare n°2 prot.99103 del 22/02/2022)

ai Comuni presenti sul territorio  
regionale – in quanto titolari di funzioni  
in materia di difesa dal rischio sismico ex  
L.R.9/83 s.m.i.  
(in visione tra gli atti di cui è disposta la pubblicazione  
ex art.12, co.1, del D.Lgs.33/2013)

e a Redazione del sito web istituzionale  
(per la pubblicazione ai sensi dell'art.12,  
co.1, del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.)  
[redazione.portale@regione.campania.it](mailto:redazione.portale@regione.campania.it)

## **Circolare n° 06 - STRUTTURE A CARATTERE INDUSTRIALE, NON DI COMPETENZA STATALE, DI PRODUZIONE E STOCCAGGIO DI PRODOTTI INSALUBRI O PERICOLOSI.**

**Tra gli edifici e le opere infrastrutturali di interesse regionale individuate come “rilevanti”**  
(ovvero, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso)  
**risultano le strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di  
prodotti insalubri o pericolosi<sup>1</sup>.**

Per i lavori a farsi sulle opere “rilevanti”, così come su quelle “strategiche”<sup>2</sup>, sia di interesse  
statale<sup>3</sup> che regionale, l'art.4, comma 1, lettere a) e b) della L.R.9/83 s.m.i. prescrive che sia sempre  
acquisita l'autorizzazione sismica (AS – di cui all'art.2-bis del regolamento regionale 4/10 s.m.i.) prima  
di dare inizio ai lavori. Viceversa, nel caso delle strutture a carattere industriale che non rientrino tra le  
categorie di opere “strategiche” o “rilevanti”, di interesse statale o regionale, l'autorizzazione è richiesta

<sup>1</sup> Si veda l'elenco - allegato B alla deliberazione di Giunta regionale n.3573 del 5/12/2003 (BURC n.4 del 26/1/2004) –  
Applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Individuazione delle  
categorie di edifici e opere infrastrutturali di competenza regionale di interesse strategico ai fini protezione civile in  
conseguenza di un eventuale collasso.

<sup>2</sup> Sono “strategiche” le opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di  
protezione civile.

<sup>3</sup> Le opere “strategiche” e quelle “rilevanti” di interesse statale sono state individuate con Decreto del Capo Dipartimento della  
Protezione Civile 21 ottobre 2003 (GU n.252 del 29/10/2003) - Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza  
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per  
la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»


solo in taluni casi, al di fuori dei quali al committente è sufficiente acquisire, prima di dare inizio ai lavori, l' "attestazione di presentazione del progetto" (APP – art.2-ter Reg.4/10) o il "deposito sismico" (DS – art.3 Reg.4/10).

Per poter correttamente individuare l'iter amministrativo da seguire, a partire dalla denuncia dei lavori, è dunque necessario verificare, in primo luogo, se le attività svolte (o da svolgere) all'interno della struttura riguardano prodotti insalubri o pericolosi. Le **norme di riferimento** sono rispettivamente:

- D.M. 5/9/1994 - *Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie* (si vedano, in particolare, gli allegati)
- D.Lgs. 105 del 26/6/2015 - *Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose* (si veda, in particolare, l'allegato 1 – parte 1 e parte 2).

E' necessario, poi, **che all'atto della denuncia dei lavori sia esaustivamente descritto il processo produttivo dell'attività industriale**, anche per evitare che gli Uffici del Genio Civile, nel corso dei controlli che sono tenuti a fare sulle denunce dei lavori finalizzate all'acquisizione di AS, APP e DS, siano costretti a richiedere integrazioni in tal senso.

Nello schema sinottico che segue sono riassunti gli elementi essenziali che caratterizzano le strutture "rilevanti" in esame:



<sup>4</sup> D.M. Infr. e Trasp. 17/1/2018 e Circolare 21 gennaio 2019 , n. 7 C.S.LL.PP.

Con l'occasione, si ritiene utile far osservare che, come accade nel terzo caso dello schema (industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente), non esiste una corrispondenza biunivoca tra classe d'uso III e opera "rilevante", né tra classe d'uso IV e opera "strategica".

Ciò succede, ad esempio, per le opere che, pur non essendo considerate "rilevanti" dalle classificazioni statale<sup>3</sup> e regionale<sup>1</sup>, devono invece essere progettate in classe d'uso III, come accade per le nuove costruzioni di edifici, destinati a civili abitazioni, che abbiano notevoli dimensioni e, pertanto, sono soggetti ad *affollamenti* che sono – anche se non per unità di superficie – *significativi* in valore assoluto.

Per tali nuove costruzioni, pertanto:

- non essendo né "strategiche" né "rilevanti"
- se non ricorrono le altre condizioni di cui all'art.4, co.1, L.R.9/83 (in abitati da consolidare – sopraelevazioni – sanatorie)
- se non si tratta delle costruzioni indicate all'art.94-bis, co.1, lett.a), p.2), D.P.R.380/01 ("inusuali")

la progettazione dovrà essere sviluppata in classe d'uso III, ma non è prescritta l'autorizzazione sismica.

Il Dirigente  
*Ing. Sergio Caiazzo*